

- (47) Sulla base di quanto sopra, il margine di dumping, espresso come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 29,6%. Dopo la comunicazione delle conclusioni, il gruppo TMK ha segnalato alcuni errori materiali nel calcolo del dumping relativamente a due delle sue entità produttive. Tali errori materiali sono stati corretti e la media ponderata del margine di dumping accertato per il gruppo TMK è pari al 28,7% e non al 29,6%.
- (48) Si osserva che tale margine di dumping, contrariamente agli elementi di prova prima facie presentati nella domanda di riesame, risulta più elevato rispetto al dazio attualmente applicabile alle importazioni dal gruppo TMK. Tale aumento deriva da una serie di fattori. In primo luogo, gli elementi di prova forniti nella domanda di riesame riguardavano solo alcune transazioni di uno dei tre produttori esportatori in questione. Alcune di queste transazioni sono risultate prive di rapporto con il prodotto in esame. In secondo luogo, nel corso dell'inchiesta, come indicato nel considerando 23, alcune operazioni di esportazione del prodotto in esame non erano state dichiarate dal gruppo. Infine, l'affermazione del gruppo riguardo al dazio come costo (cfr. considerando da 41 a 45) è stata respinta. Tutti questi fattori, insieme ad altri elementi verificati nel corso dell'inchiesta, hanno determinato un aumento del margine di dumping.

4. CARATTERE DURATIVO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (49) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse essere ragionevolmente considerato di carattere durativo.
- (50) Nella domanda di riesame il gruppo TMK ha affermato che si era verificato un mutamento di circostanze di carattere durativo, in quanto il gruppo aveva modificato in maniera significativa la propria struttura interna e notevolmente migliorato i propri impianti di produzione, il che aveva avuto un impatto diretto sulla struttura dei costi.
- (51) Dall'inchiesta è emerso che il gruppo TMK Group aveva effettivamente realizzato investimenti significativi che avevano reso possibile un incremento dell'efficienza e della capacità. Tuttavia, visto l'aumento dei prezzi delle materie prime e l'evoluzione della gamma di prodotti verso prodotti a valore aggiunto più elevato, non è stato possibile accertare una diminuzione dei costi di produzione. Si è constatato che i miglioramenti di cui al con-

siderando 50 erano di carattere strutturale e che un loro cambiamento nel prossimo futuro era improbabile.

- (52) Si è inoltre considerata l'evoluzione dei prezzi all'esportazione verso i paesi terzi durante il PIR e verso l'UE dopo il PIR. Si è accertato che le esportazioni di prodotti identici verso paesi terzi sono state effettuate a prezzi analoghi a quelli delle vendite all'esportazione verso l'UE nel corso del medesimo periodo. Per quanto riguarda il periodo successivo al PIR, è emerso che le esportazioni sono state effettuate a prezzi leggermente più elevati rispetto al PIR, in linea con l'andamento dei prezzi a livello internazionale. Niente indica quindi che i prezzi all'esportazione possano variare considerevolmente in un prossimo futuro.

5. MODIFICA DELLE MISURE ANTIDUMPING

- (53) In base alle conclusioni dell'inchiesta si ritiene opportuno modificare, portandolo al 28,7%, il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dal gruppo TMK. Il dazio antidumping modificato deve essere fissato al livello del margine di dumping constatato, in quanto questo è inferiore al margine di pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (54) Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 la voce relativa a OAO Volzhsky Pipe Plant,

OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works è sostituita dalla seguente:

«OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant and OAO Seversky Tube Works	28,7 %	A859»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS

